Giuseppe Savioli

LE OPERAZIONI DI GESTIONE STRAORDINARIA

V edizione

GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Acquista
qui

INTRODUZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

Premessa

Il presente lavoro rappresenta il risultato di un'attività di ricerca, ormai decennale, avente ad oggetto le motivazioni e le modalità attuative dei processi di rideterminazione della dimensione e della struttura organizzativa delle aziende. Tali mutamenti, che rappresentano una risposta del sistema aziendale (1) alla evoluzione, sempre più repentina, dell'ambiente esterno, sono volti a riformularne le strategie e a modificarne le combinazioni economiche in atto, nella continua ricerca di condizioni di ''equilibrio economico a valere nel tempo'' (2), con ciò perseguendo anche un obiettivo di massimizzazione del valore del capitale investito.

Il nostro contributo si inserisce pertanto nel filone degli studi di economia aziendale sulle gestioni straordinarie, le quali, per loro natura, abbracciano trasversalmente diversi campi di ricerca: dalla determinazione del valore economico del capitale, alla rappresentazione contabile dei fatti aziendali, dall'informativa esterna d'impresa, agli strumenti per l'implementazione di scelte strategiche.

Esso, come emergerà nei capitoli che seguono, è largamente basato su una serie di approfondite indagini empiriche, atte a verificare continuamente le proposizioni ritraibili dai principi generali dell'economia aziendale con il reale comportamento delle imprese, in applicazione, ad evidenza, del metodo di ricerca ''induttivo-deduttivo'', fondamentale nei nostri studi (3).

Le gestioni straordinarie

Tratteremo quindi della categoria delle c.d. ''gestioni comuni'' o ''straordinarie''. ''Comuni'', poiché si riferiscono ad accadimenti che qualsiasi impresa, a prescindere dalla dimensione e dal settore economico di appartenenza, vive con le stesse modalità; ''straordinaria'', in quanto si tratta di operazioni di carattere del tutto eccezionale, sia

---

(1) Bertini, 1990.
(2) Giannessi, 1960, 74.
(3) Ferraris Franceschi, 1998, 7.

Acquista
qui

per la loro frequenza che per la rilevanza del loro impatto sull'economia delle imprese coinvolte [4]. Esamineremo, in tale ambito, la trasformazione della forma giuridica, la cessione ed il conferimento d'azienda, la fusione e la scissione di società e lo scambio di partecipazioni, oltre alla gestione della fase terminale della vita dell'organismo economico, rappresentata dalla liquidazione.

Gli ambiti di indagine

Nell'economia dell'impresa, l'esame della convenienza di mutare le proprie dimensioni non può evidentemente dissociarsi dallo studio degli strumenti attraverso cui tale obiettivo è concretamente perseguibile. E tali strumenti, che consistono nei diversi istituti economico-giuridici sopra elencati, non sono utilizzabili in maniera indifferenziata, poiché ognuno di essi ha caratteristiche proprie, che permettono di perseguire più o meno agevolmente i disegni strategici dell'imprenditore, determinando effetti diversi sull'economia delle imprese. Non è cioè indifferente, ad esempio, che il processo di concentrazione avvenga tramite l'acquisizione di una quota di controllo del capitale, l'acquisto o il conferimento di complessi produttivi, la fusione fra società, ecc.. Ognuna di tali possibili alternative, infatti, produce conseguenze diverse sugli assetti proprietari, sulle necessità di finanziamento dell'operazione, sulla composizione del passivo del complesso risultante, sul grado di rigidità degli investimenti, ecc.. Lo studio relativo agli aspetti strategici ed alle conseguenze delle diverse operazioni di gestione straordinaria sull'economia delle imprese coinvolte deve pertanto essere preceduto da un attento esame della correlata disciplina legale.

Sotto il profilo strategico, è noto come non di rado le operazioni di concentrazione presentino, accanto a motivazioni di carattere fisiologico, ovvero, a motivazioni coincidenti con l'interesse dell'azienda in sé considerata quale istituto economico atto a perdurare nel tempo, anche motivazioni di carattere "extra-aziendale", estranee a tale finalità. Spesso tali motivazioni sono definite dalla letteratura economico-aziendale come "patologiche", in quanto rispondenti a esigenze particolari dei soggetti titolari del potere di indirizzo e controllo delle decisioni aziendali, esigenze frequentemente contrastanti,

---

[4] Amaduzzi, 1967, 1-5.

Acquista qui

o comunque non coincidenti, con gli interessi propri dell'organismo aziendale astrattamente considerato [5].

Le operazioni che incidono sul capitale delle imprese, come quelle di gestione straordinaria, agiscono infatti su due livelli: uno relativo all'economia delle aziende coinvolte ed uno relativo all'economia personale (o familiare) dei soci o degli altri soggetti aventi relazioni istituzionali con l'azienda [6]. Non sempre i due livelli di interessi sono coincidenti: la loro individuazione e l'esame delle correlate motivazioni servono pertanto a spiegare numerosi comportamenti rilevabili nella prassi.

Ogni tipologia di operazione straordinaria presenta, inoltre, in relazione a caratteristiche proprie e/o a prescrizioni legislative, alcune peculiarità in ordine alla stima del valore dei complessi aziendali coinvolti; peculiarità che occorre esaminare attentamente al fine di adempiere correttamente a precisi obblighi di legge (perizie di stima) e di acquisire le conoscenze necessarie a valutarne compiutamente gli effetti.

Anche le modalità di rilevazione contabile e di rappresentazione degli effetti delle operazioni straordinarie nei bilanci delle società partecipanti rappresentano un aspetto particolarmente rilevante, sia per ciò che concerne la corretta espressione del capitale di funzionamento, e la conseguente determinazione delle future correnti reddituali, sia in relazione agli obblighi di informazione esterna d'impresa.

Occorre infine considerare che uno dei fattori che entra prepotentemente nei calcoli di convenienza economica comparata dell'impresa, quello fiscale, ha un peso determinante anche sulle operazioni in esame, valendo, talvolta, addirittura ad impedire l'implementazione del disegno strategico dell'impresa, talaltra a indurre all'utilizzo di percorsi diversi da quelli ottimali, o, altre volte ancora, a costituire il principale motivo di operazioni che non avrebbero altrimenti ragione di essere realizzate, o comunque non nei modi e nei tempi prescelti.

Le operazioni di gestione straordinaria saranno pertanto esaminate nelle pagine che seguono nelle seguenti dimensioni:

a) aspetti civilistivi;
b) profili strategici ed aspetti economici;
c) problematiche di valutazione;

---

[5] Onida, 1951, 64.
[6] Bruni, 1990, 300.

Acquista qui

d) aspetti contabili;
e) aspetti fiscali.

La riforma del diritto societario

Durante la stesura del testo è stato emanato il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, pubblicato sulla G.U. 22 gennaio 2003, n. 17, Suppl. ord., recante la "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366", che innova in maniera sostanziale la previgente normativa.

La riforma, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2004, ha inciso in maniera significativa anche sulla regolamentazione delle operazioni in oggetto del presente lavoro. Allo scopo di fornire al lettore uno strumento aggiornato, il suo contenuto è stato quindi completamente recepito nelle pagine che seguono, evidenziando, con l'annotazione a margine "D.Lgs. n. 6/2003", le modifiche rispetto alla disciplina previgente.

Ringraziamenti

In conclusione della presente introduzione ci corre l'obbligo di porgere i ringraziamenti di rito, che vanno innanzitutto al Dott. Marco Castellani, per la preziosissima opera svolta nelle ricerche esposte, nella impostazione grafica e nella revisione del testo. Un grazie sentito anche alla Dott.ssa Eleonora Monadi, per l'ausilio nella ricerca bibliografica e nella revisione dei capitoli attinenti agli aspetti fiscali delle fusioni e delle scissioni, al Dott. Luigi Maffi, per gli spunti offerti in tema di liquidazione ed alla Dott.ssa Cristina Gianfelici per la scrupolosa opera di revisione delle bozze.

Come per le precedenti pubblicazioni del sottoscritto, un particolare ringraziamento è infine diretto al Prof. Giuseppe Farneti per l'opera di stimolo e di indirizzo continuamente profusa.

Ciò non toglie che ogni responsabilità per il contenuto dell'opera sia da attribuirsi esclusivamente all'Autore.

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

Sezione non inclusa

Acquista
qui

I

TRASFORMAZIONE

Acquista
qui

Acquista
qui

1. ASPETTI CIVILISTICI

1.1. Descrizione dell'operazione e natura giuridica

La trasformabilità degli enti collettivi, ma non solo, come di seguito esporremo, rappresenta ormai un principio generale del nostro ordinamento, come del resto esplicitamente riconosciuto dal legislatore (1). La moltiplicazione delle possibili applicazioni dell'istituto, operata dal D.Lgs. 17/1/2003, n. 6 e, da ultimo, dall'art. 42-*bis* del codice civile (2), di cui daremo conto nel paragrafo che segue, rende del tutto superata la definizione che dottrina e giurisprudenza in precedeva ne davano, come evento modificativo del contratto sociale (3), che rimane valida solo per le operazioni che avvengono in ambito societario, e problematico pervenire ad una alternativa definizione omnicomprensiva.

L'estensione applicativa

Attualmente rientrano infatti nel campo di applicazione della disciplina della trasformazione la modifica del contratto sociale con continuità di causa (è il caso di modifica del tipo sociale), la modifica del contratto associativo con mutamento anche della causa (è il caso delle trasformazioni eterogenee in cui sia l'ente di origine che quello di destinazione sono di tipo associativo), l'apporto di un patrimonio comune in società (è il caso di trasformazione di una comunione d'azienda in società), lo scioglimento di una società con attribuzione del patrimonio ai soci (è il caso della trasformazione da società a comunione d'azienda), l'attribuzione della veste societaria ad un contratto di collaborazione fra imprese e viceversa (è il caso della trasformazione di consorzio in società), il passaggio da un ente di tipo associa-

---

(1) L'art. 3, comma 1, lett. *e*) della legge delega al governo per la riforma del terzo settore, che ha previsto la trasformabilità reciproca tra associazioni e fondazioni, inquadra l'innovazione normativa nell'ambito di un "*principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.*"

(2) Introdotto dall'art. 98 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in attuazione della legge delega di cui alla nota precedente.

(3) In dottrina vedi in tal senso Serra, 2014; Maltoni, 2005; Campobasso, 2004; Ferrara-Corsi, 2001; Galgano 2003. In giurisprudenza vedi Cass. Sez. Un., 31/10/2007, n. 23019; Cass., 13/9/2002, n. 13434.

Acquista qui

tivo ad uno senza base sociale e viceversa (è il caso di trasformazione eterogenea che vede coinvolte fondazioni).

I caratteri strutturali

La conservazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, conseguenza dell'applicazione dell'istituto, non postula più, quindi, necessariamente la continuità del soggetto giuridico ed è addirittura compatibile con vicende di carattere sostanzialmente estintivo-costitutivo (4).

Conviene quindi astenersi dal ricercare una definizione dell'operazione per concentrarsi sui suoi caratteri strutturali, consistenti:

a) nel mutamento della regolamentazione giuridica a cui un patrimonio o un'attività sono sottoposti attraverso la modifica del soggetto cui sono imputabili i relativi rapporti attivi e passivi,

b) nella perfetta continuità di rapporti giuridici, anche processuali, fra soggetto *ante* trasformazione e soggetto trasformato.

La rilevanza economica dell'operazione

Ciò che è posto al centro dell'attenzione del legislatore non è più il soggetto, ma il patrimonio, per la cui gestione è possibile modificare la regolamentazione giuridica in essere, scegliendo quella ritenuta più idonea, senza subire l'evento traumatico e depauperativo della liquidazione (estinzione dell'ente di origine e trasferimento del suo patrimonio, a quello di destinazione), ma in regime di perfetta continuità giuridica.

Sta proprio in ciò, nella possibilità di sottrarsi a vincoli organizzativi interni e/o a modalità di relazione con l'ambiente esterno divenute inadeguate per la migliore gestione del patrimonio o dell'attività, la valenza economica dell'istituto nell'implementazione di scelte strategiche (5).

E, infatti, la normativa civilistica non fornisce una definizione dell'operazione, limitandosi a descriverne gli effetti. A norma dell'art. 2498, infatti, "*con la trasformazione l'ente trasformato conserva tutti i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione*".

(4) Maltoni, 2005; Serra, 2014.

(5) Tale aspetto è stato evidenziato dalla dottrina economico aziendale. Si vedano, Potito, 2016; Mancin, 2016; Paolone, 2009; Poddighe 2004; Amaduzzi, Paolone, 1987; [illegible]

Termine estratto capitolo

Acquista qui

2. PROFILI STRATEGICI ED ASPETTI ECONOMICI

2.1. La rilevanza economica dell'istituto della trasformazione

Il rilievo economico della disciplina giuridica

Il mutamento della forma giuridica attraverso cui un'attività economica è gestita non esaurisce i suoi effetti in un ambito puramente giuridico-formale, ma tocca profili strategici ed ha riflessi sulla sua economia di non poco conto.

Ogni ente è infatti oggetto di una regolamentazione specifica che ne definisce il grado di rischio, le modalità di *governance*, i rapporti con l'ambiente esterno, la possibilità di attingere o meno a determinate fonti di finanziamento, ecc., determinando quindi importanti vincoli ed opportunità all'agire economico.

Tutte le indicate variabili sono state oggetto di ponderazione (o avrebbero dovuto esserlo) al momento di avvio dell'attività, al fine di scegliere la forma giuridica più idonea. Errori di valutazione iniziale o l'evolversi delle condizioni interne d'azienda e/o esterne, dell'ambiente in cui questa opera, potrebbero però richiedere successivamente una loro riconsiderazione.

Il rischio di forma giuridica

La mancata riflessione periodica riguardo a tali aspetti, ed il conseguente mancato adeguamento della forma giuridica alle mutate condizioni, potrebbe rappresentare un impedimento alla migliore gestione dell'attività, se non, addirittura, un grave freno al suo sviluppo e causa di involuzione. Si avrebbe cioè quello che Caramiello, con espressione efficace, ha definito rischio di forma giuridica (52).

La trasformazione, come abbiamo visto trattando dei suoi lineamenti giuridici, è proprio l'istituto che consente la modifica della regolamentazione giuridica applicabile ad un'attività economica in regime di perfetta continuità patrimoniale e di rapporti giuridici tra ente di origine ed ente trasformato.

Nel paragrafo che segue tratteremo delle motivazioni economico-aziendali delle trasformazioni in ambito societario (c.d. "omogenee"),

---

(52) Caramiello, 1987.

Acquista qui

mentre in quello successivo delle motivazioni delle trasformazioni eterogenee.

2.2. La trasformazione nell'ambito delle società lucrative

2.2.1. *I fattori che influiscono sulla scelta del tipo giuridico*

In ambito societario la trasformazione rappresenta, quindi, una "rimeditazione" delle scelte inizialmente fatte in ordine al tipo di società con cui gestire l'azienda, alla luce del mutato contesto ambientale e dell'evoluzione delle sue condizioni interne.

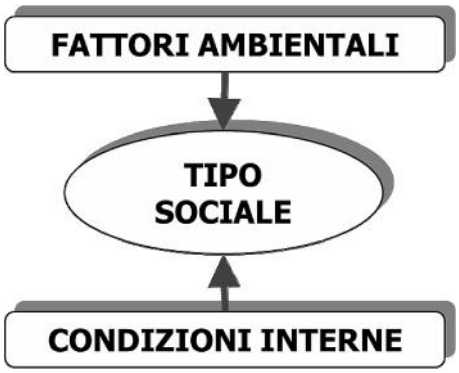

Figura 4 - Condizioni influenti sulla scelta del tipo sociale

Come vedremo meglio in seguito, ogni tipo di società è caratterizzato da una regolamentazione piuttosto articolata ed il passaggio da un tipo all'altro potrebbe comportare, oltre agli effetti ricercati con il mutamento, anche effetti secondari non desiderati ([53]). Ad esempio, il passaggio dal gruppo delle società di persone a quello delle società di capitali, oltre al beneficio della responsabilità limitata, ed agli altri che in seguito esamineremo, comporta anche una serie di complessità amministrative ulteriori e l'assoggettamento ad un diverso regime fiscale, che potrebbero non essere in linea con gli obiettivi del soggetto economico.

([53]) Potito, 2016.

Acquista qui

Nella scelta da operare occorre quindi ponderare i vari aspetti valutando l'effetto di ciascuno di essi.

2.2.2. *Le condizioni interne*

Possiamo tentare di individuare le condizioni interne in grado di influenzare la scelta della trasformazione nel tipo di attività svolta, nella misura delle risorse finanziarie necessarie al suo avvio o al suo sviluppo e nel fattore umano:



Figura 5 - Condizioni interne influenti sulla scelta del tipo sociale

Ovviamente la classificazione esposta, così come quella successiva in ordine ai fattori ambientali, ha valore puramente indicativo e funzionale alla trattazione che segue.

2.2.2.1. *L'attività svolta*

Le relazioni esistenti fra l'attività svolta ed il tipo sociale sono riconducibili essenzialmente al grado di rischio ed alla dimensione aziendale.



Figura 6 - Incidenza dell'attività svolta sulla scelta del tipo sociale

Il grado di rischio

È evidente che una attività alla quale è correlato un elevato rischio imprenditoriale dovrà opportunamente svolgersi attraverso un tipo sociale che preveda la responsabilità limitata dei soci. La scelta contraria sarebbe irrazionale e potrebbe determinare freni allo svi-

Acquista qui

luppo dell'impresa a causa dei gravissimi rischi che ricadrebbero sulle economie private dei soci stessi.

La dimensione

Stessa cosa dicasi per lo sviluppo dimensionale, al quale è normalmente collegato un ampliamento del grado di rischio, se non altro per il fisiologico aumentare del ricorso a fonti di finanziamento necessarie a sostenere la crescita e, quindi, delle obbligazioni sociali di cui i soci dovrebbero eventualmente rispondere personalmente.

Le diverse forme di governance

Lo sviluppo dell'impresa può determinare, inoltre, la necessità di ricorrere a *manager* esterni per la gestione professionale delle diverse funzioni aziendali e dei nuovi *business* avviati. Si viene quindi a creare una naturale divaricazione fra imprenditore-proprietario e soggetto gestore dell'attività, con la conseguente necessità, da un lato, di affidare responsabilità di amministrazione a soggetti esterni alla compagine sociale e, dall'altro, di costruire adeguate forme di *governance* che permettano di indirizzare e controllare adeguatamente la gestione, proprie delle sole società di capitali

La riduzione del rischio e/o della dimensione

Una consistente riduzione del rischio imprenditoriale o la contrazione del volume di attività — si pensi al caso di una società che a seguito di conferimenti o cessazione delle attività produttive abbia modificato il proprio oggetto sociale in quello di holding di partecipazione o di gestione immobiliare — potrebbe, al contrario, indurre il soggetto economico a scegliere forme di gestione, quali quelle delle società di persone, caratterizzate da minori vincoli gestionali ed amministrativi, con conseguente riduzione dei relativi oneri (54). Le società di persone sono infatti, come noto, caratterizzate da obblighi formali più contenuti (non debbono procedere al deposito del bilancio ed alla tenuta dei libri sociali) e da regole di *governance* estremamente più flessibili (non è previsto il collegio sindacale, non vi sono organi sociali ma ogni socio è di diritto amministratore, non vi è obbligo di un capitale minimo né di reintegro del capitale in caso di perdite) (55).

2.2.2.2. *Il fattore umano*

Il fattore umano, per gli aspetti che qui ci interessano, si identifica con i soci, con i soggetti cioè la cui situazione giuridica muta per effetto della trasformazione del tipo sociale. Relativamente a costoro,

(54) Perotta, Garegnani, 1999.

(55) M[illegible]

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

3. PROBLEMATICHE DI VALUTAZIONE

3.1. Perizia di trasformazione e perizia di conferimento

Abbiamo esaminato, nel capitolo 1, la funzione della perizia che l'art. 2500-*ter*, c.c., richiede nei casi di trasformazione di società di persone in società di capitali e di trasformazione eterogenea in società di capitali, ed abbiamo visto come la sua disciplina avvenga per rinvio agli artt. 2343, 2343-*ter* e 2465, c.c., che trattano della perizia da redigere in caso di conferimento di beni in natura o crediti.

Le funzioni della perizia di conferimento

Nonostante il rinvio normativo, è però evidente come le funzioni delle perizie siano diverse nelle due operazioni, poiché diverse sono le loro caratteristiche strutturali. L'operazione di conferimento comporta, infatti, l'acquisizione di un nuovo bene al patrimonio sociale che, non essendo rappresentato da una somma in denaro, deve essere oggetto di un procedimento valutativo che giunga a determinarne il valore massimo da imputare a patrimonio netto, allo scopo di evitare l'esposizione di un ammontare di capitale non integralmente coperto dal corrispondente apporto.

Le funzioni della perizia di trasformazione

Nel caso della trasformazione, invece, non vi è alcun nuovo apporto a titolo di capitale ma si assiste ad una mera modificazione della veste giuridica della soggetto titolare del patrimonio, fermo restandone la sua entità ed articolazione. Tale mutamento ha, comunque, una estrema rilevanza per le ragioni dei creditori poiché determina, nei casi in cui la perizia è richiesta, una repentina riduzione delle loro garanzie: per le obbligazioni sorte successivamente alla data di effetto dell'operazione i creditori non potranno infatti più contare sulla responsabilità illimitata e solidale dei soci (e, in alcuni casi si trasformazione eterogena evolutiva, degli associati o comproprietari), ma esclusivamente sul patrimonio della società, per cui diventa fondamentale verificarne l'effettiva consistenza.

Anche nel caso della trasformazione (evolutiva o eterogenea) in società di capitali emerge quindi l'esigenza, a livello di sistema, di una verifica dell'integrità del capitale sociale da parte di un esperto indipendente.

*Il dettato dell'art. 2500-*ter

L'art. 2500-*ter* prevede conseguentemente che «*il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla*

Acquista qui

base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo » richiedendo, ulteriormente, che lo stesso « *deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343*-ter *ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465* ».

Anche se l'espressione ''valori attuali'' è piuttosto imprecisa e sarebbe stato preferibile il riferimento a valori ''effettivi'' o ''correnti'', appare comunque innegabile che lo spirito della norma sia quello di richiedere al perito una verifica dei valori correnti attribuibili agli elementi patrimoniali e, quindi, del valore massimo imputabile al capitale della società trasformata.

Nonostante l'indicata assonanza, rimane il fatto che le due perizie si inquadrano in vicende giuridiche e sostanziali completamente diverse ed hanno, conseguentemente, diverse finalità, le quali si riflettono sui criteri di valutazione utilizzabili ed in particolare, sull'evidenziazione dell'eventuale valore di avviamento esistente, come esporremo nel paragrafo che segue.

3.2. Valutazione analitico-patrimoniale o di complesso: l'iscrivibilità dell'avviamento

La scelta dei metodi di valutazione

Acquisito che il perito deve attribuire alle attività aziendali il loro valore corrente, occorre ulteriormente indagare se nel suo elaborato debba procedere alla stima analitica di ogni singolo cespite, in applicazione del metodo di valutazione del capitale c.d. ''patrimoniale'', o possa invece utilizzare i metodi c.d. ''sintetici'', che giungono ad attribuire all'azienda un valore unico, che prescinde dall'articolazione del relativo patrimonio, mediante l'attualizzazione dei flussi di reddito (o finanziari) che la stessa sarà presumibilmente in grado di generare in futuro.

L'iscrivibilità dell'avviamento

Poiché scopo precipuo del documento in esame è quello di rappresentare il sistema iniziale dei valori di bilancio della società risultante dalla trasformazione, è di tutta evidenza come lo stesso non possa non descrivere e valutare i singoli elementi patrimoniali in applicazione del c.d. ''metodo patrimoniale'' (65). La funzione dell'elabo-

(65) Corsi, Farinon, 2018.

Acquista qui

rato in esame e la descritta natura dell'operazione portano altresì all'esclusione dal novero dei possibili criteri di valutazione applicabili anche di quelli c.d. ''misti'', ossia di quei metodi che, pur partendo dalla valutazione analitica del patrimonio aziendale, sommano a questo anche il valore dell'eventuale avviamento.

Tale posta non può infatti essere indicata nella perizia di trasformazione — la cui funzione è, abbiamo detto, quella di costituire il sistema iniziale dei valori di bilancio della società trasformata — perché la stessa non trova legittimità nel bilancio di esercizio né secondo le indicazioni dei principi contabili internazionali, né secondo la disciplina civilistica (66). Tali disposizioni non ammettono infatti l'iscrizione dell'avviamento ''proprio'', ossia di quello che l'impresa ha generato internamente durante la sua vita e che verrebbe in rilievo solo in caso di sua cessione.

Argomenti in tal senso si possono trarre anche dalla lettera della norma, che fa riferimento «*agli elementi dell'attivo e del passivo*» e non, generalmente, «*al complessivo valore corrente del patrimonio*». La differenza fra il valore corrente attribuibile agli elementi patrimoniali attivi e passivi ed il valore di complesso dell'azienda è costituita, infatti, proprio dall'avviamento, che rappresenta una ''qualità'' del complesso aziendale stesso, ossia la sua capacità, in relazione alle condizioni economiche interne ed alle relazioni instaurate con l'ambiente esterno, di produrre una corrente di flussi (reddituali o finanziari) superiore a quella necessaria a remunerare normalmente il capitale investito in azienda (67).

In conclusione, sia l'interpretazione sistematica che quella letterale portano ad escludere l'iscrivibilità dell'avviamento proprio nella perizia di stima e, conseguentemente, il suo potenziale recepimento nella contabilità della società risultante dalla trasformazione.

L'avviamento acquisito

Circostanza diversa è l'eventuale esistenza nell'attivo di stato patrimoniale della società trasformanda di una voce a titolo di avviamento derivante da un precedente acquisto a titolo oneroso (dell'azienda che lo inglobava). In tale circostanza l'avviamento rappresenta

---

(66) IAS n. 38, par. 36; art. 2426, n. 2), c.c..

(67) D'altra parte, dove il legislatore ha inteso includere nella valutazione dell'azienda anche il valore di avviamento ha dimostrato di ben conoscerne la natura e l'origine, richiedendo che la valutazione tenga conto «della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali» (art. 2437-*ter*, comma 2).

Acquista qui

un elemento patrimoniale qualsiasi, che ha ricevuto una oggettiva quantificazione in seguito ad un precedente scambio con economie terze, che può essere iscritto nel bilancio di esercizio delle imprese sia secondo i principi contabili internazionali che secondo le disposizioni civilistiche e che, pertanto, può essere anche espresso nella perizia di stima, se ancora esistente.

3.3. La fiscalità latente

Altro aspetto problematico che il perito dovrà affrontare nel mutato quadro normativo attiene alla considerazione della fiscalità differita. Poiché, infatti, gli eventuali maggiori valori attribuiti alle attività rispetto al loro precedente valore contabile (meglio, al loro valore fiscalmente riconosciuto) non hanno rilievo dal punto di vista fiscale, le relative plusvalenze non vengono attratte a tassazione anche se espresse nel bilancio della trasformata [68]. Tale aspetto, di per sé ovviamente positivo, fa sì, però, che i valori correnti dell'attivo attestati dal perito non siano ''pieni'', ma gravati da una ''dote negativa'' costituita dalle imposte che dovranno essere corrisposte sulla plusvalenza latente, le quali imposte emergeranno in unica soluzione al momento della cessione del bene o, gradualmente, nel corso della vita utile dello stesso, attraverso la deducibilità di quote di ammortamento ridotte rispetto a quelle imputate a conto economico.

La semplice riespressione a valori correnti delle attività e passività patrimoniali potrebbe quindi portare ad una sopravalutazione del patrimonio aziendale se non venisse anche appostato al passivo un adeguato fondo per imposte differite volto a coprire tale onere futuro.

3.4. L'esigenza della stima di complesso

Lo scopo

Il ricorso al metodo patrimoniale semplice e, quindi, a valutazioni del patrimonio aziendale necessariamente analitiche non vuol però significare che, nelle operazioni di trasformazione, non si renda mai necessario stimare il valore economico del capitale attraverso i

(68) [illegible] 2017.

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

4. ASPETTI CONTABILI

4.1. I momenti contabili dell'operazione

I momenti dell'operazione di trasformazione ai quali sono connessi adempimenti di carattere contabile consistono:

— nella redazione della perizia di trasformazione da parte del perito;

— nella eventuale chiusura dei conti della società trasformata;

— nell'eventuale adeguamento dei valori contabili a quelli indicati dal perito nel proprio elaborato;

— nell'eventuale apertura dei conti della società risultante dalla trasformazione;

— nella redazione dell'ordinario bilancio di esercizio al termine del normale periodo amministrativo.

Al momento della delibera o decisione dei soci o degli associati in ordine alla trasformazione, invece, non è collegato alcun adempimento contabile poiché, come abbiamo visto in precedenza, l'operazione ha effetto, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2500, dall'ultimo degli adempimenti di pubblicità legale.

La figura che segue illustra la successione temporale degli eventi ed i connessi adempimenti di carattere contabile:

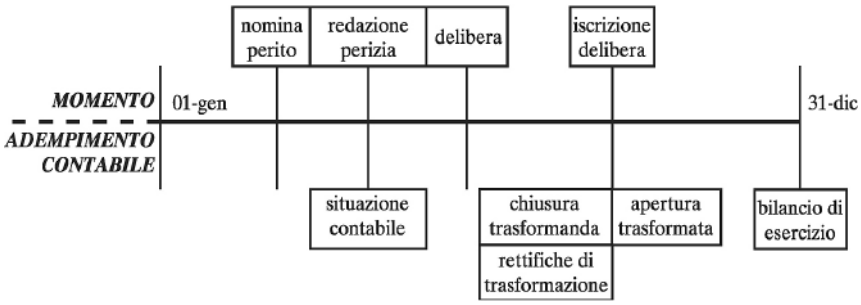

Figura 11 - Asse temporale degli adempimenti contabili.

Acquista qui

10. APPROFONDIMENTO

Il "bilancio di trasformazione"

Bilancio di trasformazione e perizia ex *art. 2500-ter*

Prima di addentrarci nella trattazione oggetto del presente capitolo occorre evidenziare come in dottrina non vi sia unanimità di vedute in merito alla nozione di "bilancio di trasformazione". Alcuni attribuiscono tale denominazione alla perizia ex *art. 2500-*ter *o all'eventuale situazione patrimoniale che gli amministratori potrebbero volontariamente presentare ai soci quando la perizia non sia richiesta* (74). *Altri, invece, identificano il documento in parola con il bilancio di chiusura che la società trasformata dovrebbe redigere alla data di effetto dell'operazione* (75). *A noi pare che la prima interpretazione sia preferibile in considerazione della funzione generalmente attribuita alla categoria dei bilanci straordinari dalla dottrina economico aziendale. Questi dovrebbero, infatti, supportare il processo decisionale del soggetto economico in un momento topico della vita dell'impresa (straordinario, appunto), in cui la rappresentazione del patrimonio aziendale offerta dall'"ordinario" bilancio di esercizio risulta inadeguata o a causa dei suoi criteri di redazione o per il momento a cui si riferisce, troppo lontano nel tempo. Tale funzione non può certo essere svolta dal bilancio di chiusura della società trasformata, che potrà essere redatto, ad evidenza, non solo dopo che la decisione sia stata già assunta, ma addirittura dopo che questa abbia espletato i suoi effetti giuridici.*

4.2. La redazione della perizia di trasformazione

Nel presente paragrafo tratteremo degli adempimenti contabili che la redazione della perizia di trasformazione impone alla società. Il suo contenuto, i criteri di valutazione e le modalità di redazione, sono già stati oggetto di analisi nei capitoli precedenti.

Il bilancio infrannuale alla data di riferimento della perizia

Poiché la perizia di trasformazione rappresenta, ove richiesta, un allegato necessario della relativa delibera o decisione dei soci o degli associati, il perito dovrà predisporla almeno qualche giorno prima della data fissata per la delibera stessa. La perizia, tenuto conto dei tempi necessari alla sua redazione, non potrà conseguentemente che fare riferimento ad una situazione contabile anteriore almeno di qualche settimana rispetto alla data fissata per la deliberazione (76).

---

(74) Potito, 2009; Paolone, 2000.

(75) Caramiello, 1987; Perotta Garegnani, 1999.

(76) Come vedremo anche nella successiva parte III relativa al conferimento, la massima n. 117 del 5 aprile 2011 del Consiglio Notarile di Milano, anche in considerazione del termine indicato nell'art. 2343-*te*r, ritiene aggiornata la perizia se questa

Acquista qui

La società dovrà quindi fornire al perito un bilancio infrannuale alla data dallo stesso prescelta per riferire le proprie valutazioni. Ancorché l'elaborato peritale ne sia privo, sarà infatti necessario redigere anche il relativo conto economico, sia perché la determinazione di alcuni componenti patrimoniali da includere nella situazione patrimoniale implica la rilevazione o lo storno di correlati componenti reddituali, sia per stimare il presunto debito verso l'erario per imposte sul risultato in corso di maturazione (77).

Il bilancio infrannuale in parola dovrà quindi comprendere anche tutte le poste derivanti dalle operazioni di integrazione e rettifica necessarie a determinare la competenza economica del periodo quali la rilevazione dei ratei e dei risconti, delle fatture da emettere e da ricevere, degli ammortamenti necessari a rilevare il deperimento dei cespiti avvenuto nella frazione di esercizio, delle giacenze di magazzino, ecc. (78).

Le operazioni di integrazione e rettifica

Alla data di riferimento della predetta situazione contabile non occorre procedere ad alcuna chiusura e riapertura dei conti poiché l'attività della società continuerà senza alcuna interruzione di sorta (e senza neppure il mutamento della forma giuridica) sino a che la trasformazione non produrrà i suoi effetti. Solo allora, come vedremo in seguito, potrebbe risultare opportuno, o necessario, procedere a tali adempimenti. Le predette scritture di integrazione e rettifica non devono quindi necessariamente transitare nella contabilità della società, ma potrebbero essere effettuate, più opportunamente, in via extra contabile (79).

La redazione della situazione patrimoniale in parola appare poi necessaria, oltre che per fornire il necessario supporto all'attività del perito, anche per poter effettuare, successivamente, dopo che la trasformazione avrà avuto effetto, un confronto fra le valutazioni espresse dal perito nel proprio elaborato ed i dati contabili e procedere, conseguentemente, se del caso, ai necessari adeguamenti.

---

si riferisce ad una data non anteriore di sei mesi dal momento di effetto della trasformazione.

(77) Sulle modalità di conteggio del carico fiscale presunto nei bilanci intermedi, vedi il principio contabile OIC 30, par. 3.4.7.

(78) Sui criteri da seguire per determinare la competenza dell'esercizio nei bilanci intermedi, vedi il principio contabile OIC 30.

(79) Potito, 2016; Corsi, Farinon, 2018.

Acquista qui

La situazione patrimoniale redatta dal perito accompagnerà la delibera di trasformazione e rappresenterà, quindi, anche un utile mezzo di conoscenza da parte dei soci sulla consistenza patrimoniale della società in vista della decisione che andranno ad adottare.

Nei casi in cui la perizia non sia necessaria (trasformazioni involutive e all'interno dei gruppi delle società di persone e di capitali), parte della dottrina evidenzia l'opportunità di fornire comunque una informazione ai soci sulla situazione patrimoniale della società attraverso la redazione, da parte degli amministratori, di un analogo bilancio infrannuale. Tale adempimento, pur non essendo richiesto da alcuna norma di legge, appare, per la verità comunque opportuno, anche alla luce della regolamentazione che le altre operazioni di gestione straordinaria (segnatamente fusione e scissione) hanno avuto in tema di adempimenti informativi a favore dei soci [80], potendo costituire una utile integrazione della relazione richiesta dal secondo comma dell'art. 2500-*sexies*.

4.2.1. *Il bilancio di chiusura della società trasformanda*

I riferimenti normativi

Alla data in cui la trasformazione ha effetto, e muta quindi la forma giuridica con cui l'azienda è gestita, si pone il problema se debba essere redatto un bilancio di chiusura che evidenzi la situazione patrimoniale della società ed il risultato conseguito con la forma giuridica di origine.

Dal punto di vista civilistico non esiste alcun obbligo al riguardo, né nella disciplina della specifica operazione, né nella normativa relativa ai conti annuali delle società. La necessità di procedere alla determinazione del reddito maturato fra l'inizio dell'esercizio e la data di effetto dell'operazione è invece richiesta, ma solo nel caso di passaggio dal gruppo delle società di persone a quello delle società di capitali e viceversa, dal legislatore tributario all'art. 170, comma 2, D.P.R. 917/1986.

I motivi di opportunità

La chiusura e riapertura dei conti, con conseguente redazione di un bilancio infrannuale, appare comunque quantomeno opportuna in tutti i casi in cui vi sia un mutamento del regime di responsabilità dei soci, allo scopo formalizzare la situazione patrimoniale a tale mo-

[80] Ritengono obbligatorio tale adempimento Paoloni, 1988; Cabras, 1997; Fortunato, [illegible]

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

5. ASPETTI FISCALI

5.1. La trasformazione in ambito societario

La disciplina fiscale della trasformazione è differenziata a seconda che l'operazione avvenga in ambito societario o sia di carattere eterogeneo.

La neutralità fiscale

Nel primo caso l'operazione è regolata, per quanto riguarda le imposte dirette, dall'art. 170, D.P.R. 917/1986 (T.U. delle imposte dirette), il quale sancisce la neutralità fiscale dell'operazione. Ai sensi del primo comma della citata disposizione, infatti «*La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento*».

Anche il legislatore fiscale vede quindi nell'operazione in esame una mera modifica statutaria, non comportante né la cessazione della società trasformanda né la costituzione della società trasformata. Non vi è, conseguentemente, alcun trasferimento patrimoniale da un soggetto ad un altro e nessuna possibile emersione di materia imponibile. Ciò anche nell'ipotesi in cui dalla relazione di stima di cui all'art. 2500-*ter* emergessero maggiori o minori valori rispetto a quelli fiscalmente riconosciuti, ed anche nel caso in cui tali plus o minusvalenze venissero recepite nella contabilità sociale.

I beni strumentali

Del resto, una volta accertato che la trasformazione non comporta trasferimenti patrimoniali, tale conclusione discenderebbe pacificamente dalle norme generali dettate in tema di reddito d'impresa: gli articoli 86 e 101 del citato D.P.R. 917/1986 prevedono, infatti, l'irrilevanza fiscale delle plus o minuvalenze iscritte (derivanti cioè da una mera attività di valutazione dei beni aziendali ad opera degli amministratori), ammettendo, invece, la loro imponibilità o deducibilità solo quando siano ''realizzate'', ossia oggettivizzate da scambi con terze economie o a seguito della perdita del bene [92].

Il magazzino

Le citate disposizioni si applicano però solo ai beni diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività della società, rimanendone cioè escluse le rimanenze. Tali beni concorrono infatti,

---

[92] Specularmene, l'art. 110, comma 1, lett. *c*), D.P.R. 917/1986, prevede il costo fiscalmente rilevante dei beni patrimoniali rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte.

Acquista qui

a norma del comma 1, art. 92, D.P.R. 917/1986, alla formazione del reddito di esercizio per il valore loro attribuito in bilancio, purché non inferiore a quello di costo come determinato nei successivi commi della stessa disposizione (93). Ne consegue che nell'ipotesi di adeguamento dei valori di magazzino agli eventuali maggiori valori di perizia, il plusvalore iscritto verrebbe attratto a tassazione.

Tale aspetto non è però una conseguenza della trasformazione, ma una scelta contabile dell'impresa che, a parte i relativi risvolti civilistici, avrebbe avuto lo stesso effetto anche in sede di redazione di un ordinario bilancio di esercizio.

5.1.1. *La determinazione del reddito della società trasformata*

Nonostante l'indicato regime di neutralità, la trasformazione non può comunque essere considerata un'operazione del tutto irrilevante ai fini fiscali. Se non altro perché, attraverso il passaggio dal gruppo delle società di persone a quello di capitali, e viceversa, muta il regime impositivo a cui è assoggettato il reddito prodotto dalla società.

Le disposizioni dell'art. 170 del TUIR

Una così radicale modifica del regime fiscale non poteva non essere oggetto di regolamentazione fiscale: al riguardo, il secondo comma dell'art. 170 prevede che «*in caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II (IRES, n.d.a.) in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico*».

La trasformazione all'interno dei gruppi omogenei

La citata disposizione disciplina solo il caso di trasformazione comportante il passaggio da un regime impositivo all'altro, nulla dicendo delle trasformazioni all'interno dei gruppi omogenei delle società di persone e delle società di capitali. In tali circostanze, infatti, non vi è alcuna modifica delle modalità di determinazione e tassazione del reddito prodotto dalla società, per cui non vi è necessità di interrompere il normale periodo amministrativo e non occorre procedere ad alcuna dichiarazione di carattere fiscale.

---

(93) Coerentemente, la disposizione citata alla nota precedente prevede che il costo fiscale dei "beni merce" rivalutati comprende anche le plusvalenze iscritte.

Acquista qui

La trasformazione evolutiva ed involutiva

Nel caso di trasformazione ''evolutiva'' o ''involutiva'', invece, la norma prevede che l'unitario esercizio sociale venga suddiviso in due autonomi periodi d'imposta, il cui spartiacque è costituito dalla data di effetto dell'operazione. Il reddito maturato nel primo periodo, decorrente dall'inizio dell'esercizio alla data di effetto, è determinato e tassato secondo le disposizioni dettate per il tipo di società di origine. Il reddito riferibile al secondo periodo, compreso fra la data di effetto e la chiusura del normale esercizio sociale, è invece determinato e tassato con le regole della società di destinazione.

Ad esempio, ipotizzando la trasformazione di una s.n.c. in una s.r.l. con effetto dal primo luglio dell'anno 20xx, l'esercizio sociale 1/1-31/12 viene suddiviso in due autonomi periodi d'imposta: il primo, decorrente dall'1/1/20xx al 30/6/ 20xx, il cui reddito sarà determinato secondo le regole dettate per società di persone ed imputato ai soci ''per trasparenza''; il secondo, decorrente dal 1/7/20xx al 31/12/20xx, il cui reddito sarà determinato secondo le regole dettate per le società di capitali e tassato secondo le regole previste per le s.r.l..

Trasformazione da SNC a SRL

01-gen	effetto	31-dic
	1-lug.	
periodo d'imposta (a)		periodo d'imposta (b)
IRPEF		reddito IRES

Figura 12 - La determinazione del reddito della società trasformata

L'apposito conto economico

La norma citata prevede che il reddito della frazione di esercizio sia determinato sulla base di un ''*apposito conto economico*''. Si tratta di documento con rilevanza esclusivamente tributaria, che deve comunque essere redatto ''in ossequio alla disciplina civilistica del bilancio di esercizio, apportando al risultato ottenuto le variazioni in aumento e in diminuzione connesse alla disciplina fiscale del reddito d'impresa'' (94), coincidente con il bilancio di chiusura infrannuale sopra esposto al precedente paragrafo 4.2.1.

(94) Cicognani, 2011.

Acquista qui

Per completare l'analisi della fattispecie occorre quindi individuare:

1. la data di effetto dell'operazione rilevante ai fini fiscali;
2. le modalità di determinazione del reddito relativo ai due periodi sopra indicati.

5.1.2. *La data di effetto*

La norma, pur enunciandola, non precisa quale debba considerarsi la data di effetto dell'operazione ai fini fiscali. La questione non è di poco conto, se si considera che a tale data sono ricollegati effetti formali (presentazione della dichiarazione, vedi il successivo approfondimento n. 12) e sostanziali (determinazione del reddito, vedi il paragrafo che segue), estremamente rilevanti.

Le indicazioni dell'Amministrazio-ne Finanziaria

In assenza di precisazioni normative occorre fare riferimento alle interpretazioni desumibili dalla dottrina, dalla prassi e dalla giurisprudenza. Diciamo subito che le indicazioni ministeriali sono univoche nel far coincidere la data di effetto della trasformazione con quella di iscrizione della delibera nel registro delle imprese [95]. Non è riconosciuto tale effetto ad altre date del procedimento di trasformazione (ad esempio a quella della delibera) né è ritenuta possibile l'indicazione nella delibera di date convenzionali, postergate o antergate, cui riferire gli effetti fiscali dell'operazione. Tale impostazione, che è confermata dalla giurisprudenza prevalente, con qualche isolata eccezione [96], è coerente anche con l'interpretazione prevalente in ambito civilistico [97].

---

[95] R.M. n. 11/1776 del 15/9/1978; R.M. n. 9/802/84 dell'1/8/1984; R.M. n. 203/E del 20/6/2002; Circolare n. 9/E del 30/1/2002.

[96] In senso conforme all'interpretazione ministeriale vedi Commissione Tributaria Centrale, sentenza n. 114 del 18/1/1996. Secondo la Commissione Tributaria di II grado di Bergamo (sentenza n. 446, del 12/4/1985) è invece possibile stabilire nell'atto di trasformazione una decorrenza degli effetti diversa da quella di iscrizione nel registro delle imprese, purché posteriore a questa. Per la Commissione tributaria di I grado di Treviso (sentenza n. 2235 del 10/6/1987) sarebbe possibile attribuire una decorrenza degli effetti fiscali anche anteriore a quella di iscrizione dell'atto nel registro delle imprese.

[97] V[illegible]

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

II

CESSIONE D'AZIENDA

Acquista
qui

Acquista qui

1. ASPETTI CIVILISTICI

1.1. Il concetto d'azienda

La definizione giuridica e quella economica

La definizione dell'art. 2555 del c.c., secondo cui «*L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*» si differenzia in maniera sostanziale da quella, più ampia, propria della dottrina economico aziendale, secondo cui l'azienda può essere definita come «un *sistema di forze economiche*, cioè un insieme di energie personali, mezzi patrimoniali e condizioni varie, operanti congiuntamente per il raggiungimento di determinati fini» (1). La definizione giuridica pone in rilievo, infatti, solo uno dei fattori produttivi aziendali, il «patrimonio». La stessa, inoltre, a causa del riferimento all'imprenditore, si attaglia ad una sola delle diverse tipologie di aziende individuate dalla dottrina aziendalistica, quelle di produzione, escludendo quelle di erogazione o consumo (2).

D'altra parte, la citata definizione codicistica ha fatto emergere diverse interpretazioni circa il concetto di azienda anche fra la dottrina giuridica (3).

Il concetto di "ramo d'azienda"

Si deve comunque osservare che, così come il trasferimento di beni singoli o di una serie di beni inidonei a consentire l'avvio o la continuazione di un'attività economica organizzata non costituisce cessione d'azienda, per contro non è necessario, per configurare tale presupposto, che venga ceduto l'intero complesso di beni utilizzato dall'imprenditore per l'esercizio della propria impresa, potendo escludersene alcuni, purché la mancanza degli stessi non comprometta la funzionalità e l'unitarietà economica dell'organizzazione in atto (4).

È inoltre possibile che, quando l'attività imprenditoriale sia esercitata in diversi settori merceologici, in diverse sedi o in diverse fasi della filiera produttiva, la cessione anche di una sola parte dell'intero

---

(1) Paganelli, 1976; Giannessi, 1969.

(2) Ceriani, 1990.

(3) Casanova, 1974; Colombo, 1979; Ferrara, Corsi, 1994.

(4) Cass., 28/3/1980, n. 2058; Cass., 2/4/1980, n. 2133, Cass., 8/9/2005, n. 17927; Cass., 19/1/2017, n. 1316.

Acquista qui

complesso sia suscettibile di autonoma attività economica e costituisca, perciò, un'azienda (5). In tali circostanze si parla, più propriamente di cessione di un « ramo d'azienda ». La definizione normativa di ''ramo d'azienda'' è dettata nel quinto comma dell'art. 2112 in relazione alla problematica del trasferimento dei rapporti di lavoro dipendente dal cedente al cessionario, come segue: ''*articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento*''.

Il requisito dell'autonomia funzionale del complesso ceduto costituisce elemento costitutivo della sua qualificazione come azienda, intesa come capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi. Il ramo ceduto deve quindi avere la capacità di svolgere autonomamente la funzione cui esso risultava finalizzato già prima della cessione, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario (6).

Perché si abbia cessione d'azienda, inoltre, dal punto di vista civilistico, non è necessario che la stessa sia già funzionante. Conformemente alla più limitata visione giuridica rispetto a quella economico aziendale, che fa riferimento esclusivamente alla categoria del patrimonio, infatti, è da considerarsi azienda anche un insieme coordinato di beni idoneo all'esercizio di una attività economica, ancorché detta attività non sia stata ancora iniziata (7).

1.2. Il contratto di cessione d'azienda

A norma del primo comma dell'art. 2556 c.c., « *per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il tra-*

(5) Cass., 1/10/1995, n. 10993; Cass., 16/8/16, n. 17104; Cass., 13/12/2019, n. 32980.

(6) Cass., 19 gennaio 2016, n. 1316.

(7) Cass. 18/6/1981, n. 4009; Cass., 16/8/2016, n. 17104; Cass., 10/11/2016, n. 22935.

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

2. PROFILI STRATEGICI ED ASPETTI ECONOMICI

2.1. Caratteri strutturali dell'operazione

Cessione e permuta

La cessione d'azienda consiste nel trasferimento di un complesso aziendale a fronte di un corrispettivo, tipicamente costituito da denaro. Il corrispettivo della cessione potrebbe però essere rappresentato anche da una permuta con beni diversi, quali, ad esempio, altre aziende, immobili, azioni o quote di partecipazione in società. Anche in tali casi — peraltro decisamente infrequenti — la qualificazione dell'operazione e, conseguentemente, la connessa disciplina giuridica e fiscale, non muta.

Si avrebbe una permuta anche nel caso in cui le azioni o quote attribuite al cedente l'azienda siano quelle della stessa società acquirente — determinando il conseguente ingresso del cedente nella sua compagine sociale — qualora le stesse derivino da un precedente acquisto di azioni proprie.

Cessione e conferimento d'azienda

La fattispecie sarebbe invece completamente diversa nel caso in cui le azioni o quote attribuite al cedente originino da un aumento di capitale sociale tacitato mediante apporto dell'azienda. In tal caso saremmo di fronte ad una diversa operazione, il conferimento d'azienda — che esamineremo nel capitolo successivo — che ha valenze economiche e regole civilistiche e fiscali sostanzialmente diverse.

Nel prosieguo della trattazione faremo sempre riferimento, per semplicità, alla tipica operazione di cessione d'azienda con corrispettivo in denaro. Possiamo rappresentare graficamente la struttura dell'operazione di cessione d'azienda con lo schema proposto nella pagina successiva. Come si può notare, entrambi i soggetti partecipanti all'operazione registrano nella propria economia una permutazione patrimoniale. Il cedente sostituendo ai beni materiali, immateriali, crediti, ecc., rappresentanti il patrimonio aziendale, una somma di denaro, con ciò riconvertendo in forma liquida il proprio investimento originario. Il cessionario, invece, impiegando disponibilità liquide (già presenti o attinte al credito) per acquisire il complesso aziendale.

Acquista qui



Figura 1 - Schema dell'operazione

2.2. Finalità dell'operazione di cessione d'azienda

2.2.1. *Le finalità dell'acquirente*

La cessione d'azienda è il prototipo delle operazioni di concentrazione aziendale. Le finalità ricercate dall'acquirente possono pertanto essere sintetizzate, senza pretesa di esaustività, nelle seguenti [27]:

Concentrazione orizzontale

a) *concentrazione orizzontale*: ossia crescita dimensionale al fine di ricercare maggiore efficienza tramite lo sfruttamento di economie di scala. La crescita dimensionale al fine di ricercare una riduzione dei costi unitari di produzione e di acquisizione dei vari fattori produttivi rappresenta il fine classico assegnato alle concentrazioni aziendali. L'incremento di capacità produttiva potrebbe essere alternativamente realizzato per generazione interna, cioè acquisendo fattori produttivi singoli da inserire nella combinazione produttiva in atto, o esterna, tramite l'acquisizione di aziende già avviate.

La crescita per generazione interna consente una composizione mirata e meditata dei fattori produttivi, mentre una crescita per generazione esterna, quasi inevitabilmente, comporta l'acquisizione di certi fattori produttivi in eccesso e di altri in difetto rispetto alla combinazione ottima [28]. L'ipotesi di crescita tramite l'acquisizione

---

[27] Barney, 2015; Fontana F.-Caroli M., 2003, Sciarelli, 2002; Sicca, 2001; Coda, 1988.

[28] Pantaleoni, 1925.

Acquista qui

esterna di un'impresa già avviata presenta però tempi di realizzazione nettamente inferiori rispetto alla generazione interna della corrispondente coordinazione economica, aspetto spesso determinante in contesti altamente competitivi e soggetti a forti dinamiche concorrenziali, e non altera l'offerta complessiva esistente sul dato mercato.

Concentrazione verticale

b) *Concentrazione verticale*: ossia la ricerca di una maggiore economicità attraverso l'incorporazione di fasi di lavorazione e/o commercializzazione in precedenza delegate a fornitori e/o a clienti. L'obiettivo più immediato dell'indicata strategia consiste nell'acquisizione dei margini di profitto dei fornitori o dei clienti. Altri obiettivi di ordine strategico non trascurabili e, a volte, preminenti, possono essere individuati nella ricerca di maggiore certezza e puntualità nelle forniture e di un livello qualitativo delle medesime giudicato necessario, oltre alla possibilità di monitoraggio più immediato del mercato di approvvigionamento o di sbocco. La scelta comporta naturalmente un aumento dei costi fissi della struttura aziendale, una sua conseguente maggiore rigidità e correlati rischi economici.

Riduzione del rischio

c) *Riduzione del rischio complessivo d'impresa*: tramite la diversificazione dell'attività svolta sia per ciò che attiene ai settori merceologici (c.d. concentrazione conglomerale), sia in relazione alle aree geografiche. La diversificazione dei settori di attività in cui l'impresa opera, dei mercati di sbocco e di approvvigionamento, ecc., permette di ridurre il rischio globale d'impresa e di ottenerne una migliore distribuzione temporale [29].

Acquisizione di risorse strategiche

d) *Acquisizione di tecnologie e know-how*: a volte l'acquisizione di un'azienda è l'unica possibilità per acquisire tecnologie e Know-how non presenti sul mercato o, comunque, potrebbe essere la soluzione più immediata e meno costosa rispetto alla scelta di investimenti in ricerca ed in personale specializzato.

e) *Acquisizione di altre risorse scarse altrimenti non reperibili*: spesso l'integrazione con altre aziende è motivata dall'obiettivo di acquisire risorse materiali ed umane non accessibili per l'impresa. La letteratura in materia ha individuato spesso nelle acquisizioni uno strumento per assicurarsi l'opera di personale (direzionale e/o tecnico) particolarmente qualificato [30].

---

[29] Bertini, 1969.
[30] Onida, 1951.

Acquista qui

Eliminazione di un concorrente

f) *Eliminazione di un concorrente*: l'acquisizione di un'azienda concorrente rappresenta lo strumento più forte di una politica aggressiva. Essa è la via più rapida per ampliare la quota di mercato in un settore, fra l'altro, ben conosciuto e, quindi, con un accollo limitato di rischi. Essa è spesso mirata anche ad un incremento della redditività complessiva dell'azienda in virtù di una minore competizione sui prezzi, della possibilità di ridurre le spese promozionali e di pubblicità, ecc. Le operazioni di acquisizione possono però essere anche espressione, anziché di una strategia aggressiva, di una strategia di difesa della posizione competitiva raggiunta. Esse possono cioè essere dettate, più che dalla volontà di espansione in sé, dalla necessità di eliminare un concorrente attuale o potenziale. L'acquisizione di imprese che per la loro dimensione o per il segmento di mercato in cui operano non possono ancora qualificarsi quali concorrenti veri e propri può infatti essere effettuata per evitare una concorrenza futura o che l'acquisizione venga effettuata da altri competitors che in tal modo potrebbero rafforzare la propria posizione sul mercato.

Impiego di risorse finanziarie eccedenti

g) *Impiego di risorse finanziarie eccedenti*: il processo di concentrazione tramite l'acquisto di aziende o di quote rappresentati il capitale delle società che le gestiscono può essere dettato anche dalla volontà di effettuare un investimento di risorse finanziarie eccedenti. In tal caso il criterio di scelta dell'azienda da acquisire è identico a quello di effettuazione di un qualsiasi investimento alternativo. Si ricercherà pertanto la combinazione che, a parità di rischio stimato, massimizza i ritorni attesi.

Tutte le finalità sopra indicate, traducendosi nella ricerca di minori costi, di maggiori ricavi, di maggior redditività complessiva dell'investimento e di minori rischi, vanno a modificare la funzione che tipicamente definisce il valore di un investimento attraverso l'incremento del numeratore o la riduzione del denominatore; esse hanno perciò quale obiettivo finale la "creazione di valore" per l'impresa.

2.2.2. *Le finalità dell'alienante*

Le finalità ricercate dall'alienante sono, in qualche misura, speculari ed opposte a quelle dell'acquirente. Mentre il secondo effettua un investimento, il primo esce dal business riconvertendo l'investimento in forma liquida. Tale aspetto differenzia sostanzialmente la cessione d'azienda da altre operazioni di gestione straordinaria, quali il conferimento [illegible] cui il corrispettivo per il

Termine estratto capitolo